

## Verbale dell'adunanza del giorno 7 aprile 1914

Sono presenti: il Vice-Presidente Magaldi, il quale presiede l'adunanza in sostituzione del Presidente, impedito; i Consiglieri Verardo e Beneduce, il Direttore Generale Cocci ed il Consigliere Rasmanni quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

### 1. Agenzia di Napoli.. Proposta di assicurazione con tariffa non approvata..

Ritenute, secondo la relazione del Direttore Generale, che l'Agenzia generale di Napoli presentò una proposta di assicurazione mista, sulla testa del signor Mauro Saraceno, di anni 34, per L.100.000, chiedendo l'applicazione della tariffa a premi decrescenti delle Assicurazioni Generali di Venezia, ossia di un tipo di tariffa non compresa fra quelle adoperate dallo Istituto Nazionale;

che la proposta presentava qualche difficoltà, per l'accettazione, anche nei riguardi sanitari, perché l'assicurato ebbe a soffrire, or sono quattordici anni, di sifilide.

di assunzione ha dichiarato il rischio accettabile, dopo una seconda visita medica, praticata dal valente sifilografo prof. De Amicis, il quale constatò la malattia essere climicamente guarita.

Che, quanto alla applicabilità della tariffa indicata, l'Ufficio Attuariale, in seguito alle vive premure dell'Agente Generale di Napoli, fece degli studi al riguardo, proponendo una tariffa di premi alquanto superiori a quelli della tariffa delle "Generali". L'Agente ha però fatto nuove insistenze per l'accoglimento della sua proposta, onde il Direttore Generale desiderava essere confortato dal parere del Comitato Permanentemente;

Considerato che, a stretto rigore, parebbe che lo Istituto non possa applicare se non le tariffe regolarmente approvate con Decreto Reale; ma che il Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, rispondendo ad un quesito generico mossegli dalla Direzione Generale nel novembre dello scorso anno, autorizzò - con nota di cui viene data lettura - anche l'accettazione di affari che fossero proposti in forma non strettamente corrispondente alle tariffe approvate, sicché l'Istituto, in casi speciali e per ragioni di

drj

concorrenza, può ritenersi in facoltà di accettare anche qualche proposta che non trovi riscontro di stretta analogia con le sue tariffe usuali;

Che però, nel caso attuale, la massima concessione possibile è quella studiata dall'Ufficio Attuariale, mentre l'applicazione della tariffa delle "Assicurazioni Generali" di Venezia, quale è richiesta dall'Agenzia, farebbe scendere il caricamento dei premi ad un limite non tollerabile;

Il Comitato è d'avviso che la Direzione Generale, ove creda di accettare il rischio proposto dalla Agenzia di Napoli, debba confermare la misura del premio già indicata, secondo le conclusioni dell'Ufficio Attuariale.

## 2. Rimborso delle spese di acquisizione e di incasso alla "Reunione Adriatica di Sicurtà".

Sentita la relazione del Consigliere Bonaduce,

Ricordata la deliberazione del 28 febbraio scorso, con la quale il Consiglio di Amministrazione approvava le basi degli accordi da stabilirsi con la Reunione Adriatica di Sicurtà, ed eventualmente con le altre Compagnie autorizzate

te alla produzione, per regolare con un forfait il rimborso delle spese di acquisizione e di incasso in relazione alla cessione obbligatoria all' Istituto del 40% dei rischi assunti; escludendo che potesse accogliersi la domanda della Compagnia per ottenere, oltre il 60% del premio di primo anno per rimborso di spese di acquisizione, anche il 5% a titolo di rimborso di spese mediche;

Ritenuto che la Compagnia, informata del rifiuto di questa parte delle sue richieste, ha ora decisamente dichiarato a mezzo del suo Direttore, di considerare impossibile ogni intesa con l'Istituto Nazionale;

che, pertanto, altro non resta allo Istituto che attenersi alle norme degli articoli 52 e 59 del Regolamento 5 agosto 1912, giusta i quali le Compagnie hanno diritto al rimborso delle spese di acquisto e di incasso effettivamente sopportate, in misura non superiore, rispettivamente, al 40 ed al 5 per cento;

Considerato, quanto alla documentazione delle spese, richiesta dall' articolo 52 del regolamento, che, secondo la interpretazione del Ministero di Agricoltura Industria e Commercio, e da consuetudine il rimborso delle provvigioni di acquisto corre,

Ch

sposte non solo agli agenti delle Compagnie, ma anche agli Ispettori, in quanto essi contribuiscono al lavoro di produzione, ma che questa partecipazione non può essere salutare avendo le Compagnie rifiutato di produrre le lettere di nomina degli ispettori, e di indicare le loro attribuzioni;

il Comitato è d'avviso che, venuta meno ogni possibilità di accordo, convenga, per quanto riguarda l'anno 1913, chiudere il conto al 31 dicembre assegnando alle Compagnie un breve termine di otto giorni per la rimessa del saldo; e, per il 1914, accreditare loro le sole provvigioni che esse effettivamente corrispondono agli agenti, da documentarsi, giusta l'articolo 52 del Regolamento, con la produzione delle quietanze.

### 3. Vertenza fra la "Popolare Vita" e le "Assurances Générales"...

Sentite le comunicazioni del Consigliere Beneduce e del Direttore Generale.

Ricordate i precedenti della vertenza insorta fra la "Popolare Vita" e la "Compagnie d'assurances générales contre l'incendie", della quale la Popolare aveva la rappresentanza in Italia, per

contratto 20 dicembre 1909, come mandataria, per la durata di dieci anni. In seguito alla assunzione della azienda della "Popolare", da parte dello Istituto Nazionale, le "Assurances Generales" scaricarono tutte di risarcimento di danni per la interruzione del mandato senza giusta causa. Il Comitato Permanente, nella seduta del 1° dicembre 1912, pur giudicando l'Istituto estraneo alla controversia perché esso si è sostituito alla "Popolare" negli oneri e nei diritti inerenti alla azienda ceduta, la quale non comprende che i contratti di assicurazione vita, espresse l'avis che la "Popolare", con la cessazione del portafoglio, avesse esercitato un suo diritto nascente dalla legge, e che il fatto della cessazione dello esercizio della industria fosse sufficiente a costituirvi per sé solo la giusta causa che dà diritto alla revoca del mandato senza risarcimento di danni, e che pertanto non fossero da prendere in considerazione le pretese di risarcimento delle "Assurances Generales". Di ciò fu data partecipazione alla "Popolare", con lettera del 5 dicembre 1912.

Prj

Ritornato che in seguito, poiché fra le attività trasferite dalla "Popolare", allo Istituto era compresa anche la cauzione di L. 50.000 costituita dalla Compagnia presso le "Assurances Generales".

in dipendenza del suo mandato di rappresentanza, e poiché le Assicurazioni Generali, allegando i danni ricevuti dalla interruzione del mandato, rifiutarono di restituire il deposito allo Istituto, la Direzione Generale di questo si rivolse al Consiglio di liquidazione della Popolare, pregandolo di voler sollecitare la definizione della pendenza. -

Ma il Consiglio di liquidazione, riferendosi alle comunicazioni fattegli con la citata lettera del 5 dicembre 1912, ha testé dichiarato di disinteressarsi della questione, in una lettera che conclude testualmente nei termini seguenti: « L'Istituto che, come cessionario, provvedeva sino da allora a negoziare gli ulteriori rapporti con le Assicurazioni Generali, decidendo sul congegno da tenersi in loro confronto, non ha che continuare direttamente nella esplicazione di quei criteri di diritto e di amministrazione che con maturata ponderazione poneva a base delle deliberazioni delle quali noi, allora semplici incaricati di gestione nel suo interesse, non potevamo essere che gli esecutori. -

Avvenuta la consegna definitiva, ogni ingerenza nostra come semplici incaricati, nella definizione di tale pendenza, è finita per mancanza di veste ad occuparcene. - E ciò perché, come il Consiglio di liquidazione

cauzione avvertita nella stessa lettera, la cauzione di  
 L. 50.000 costituita dalla "Popolare", presso le "Assuran-  
 ces Generales", fu con tutte le altre attivita' ceduta al-  
 lo Istituto Nazionale, così come si trovava, con piena  
 conoscenza da parte dello Istituto medesimo del con-  
 tratto intercorso fra le parti, della divergenza insorta  
 per la cessazione dello stesso, a seguito della cessione  
 che la Popolare, effettuava allo Istituto.

Considerato che la Popolare ha trasferito all'I-  
 stituto con l'azienda di assicurazioni sulla vita  
 tutte le sue attivita' patrimoniali, sullo stato in cui  
 si trovavano secondo efficienza relativa, mettendosi  
 subito in istato di liquidazione; che, trattandosi di  
 cessione avvenionale, non si e' proceduto al calcolo del-  
 le riserve matematiche e al trasferimento di attivita'  
 esattamente corrispondenti a tali riserve;

Uperante presentate le comunicazioni fatte il 5  
 dicembre al Consiglio di liquidazione della Popola-  
 re e ritenuto ben difficile l'assunto che alla contesta-  
 zione con le Assurances Generales, riguardante la  
 restituzione del deposito di L. 50.000 sia estraneo l'Isti-  
 tuto Nazionale, e che spetti quindi al Consiglio  
 di liquidazione espunire le pratiche necessarie per  
 mettere l'Istituto in possesso delle attivita' corri-  
 spondenti alla cauzione ceduta;

Arg



Ritenuto invece che convenga cercare di risolvere la vertenza direttamente con la compagnia francese, e che, prima di apporare l'ala di un giudizio, sia opportuno tentare le vie conciliative, il Comitato delibera che sia affidate allo Ispettore Compartimentale comm. Colombo, già Direttore della Popolare, l'incarico di trattare con le "Assurances Generales" per una equa transazione della vertenza.

Dopo di che, il Vice Presidente toglierà la seduta.

Il Presidente del Consiglio  
 Hughes

Il Direttore Generale

*[Signature]*

Il Consigliere Segretario

*[Signature]*, *[initials]*